

OGGETTO: precisazione criteri iscritti

### Il Consiglio di Amministrazione del 20.05.2009


- LETTI l'art. 5 dello Statuto e la delibera consiliare n. 2/2003 e successive modificazioni;
- TENUTO CONTO che tale delibera disciplina le modalità per fornire la prova del mancato esercizio della libera professione, prevedendo che tutti coloro che si iscrivono all'Albo debbano produrre apposita autocertificazione attestante il mancato esercizio dell'attività professionale, nonché il mancato possesso della partita IVA per l'attività professionale di geometra;
- ATTESO che con comunicato inviato ai Collegi il 16/05/2003 sono state individuate le fattispecie in cui l'autocertificazione non poteva ritenersi validamente resa;
- CONSIDERATO che, secondo i detti criteri, l'iscrizione alla Cassa del geometra dipendente di Aziende, Enti Pubblici o Società può essere esclusa solo qualora lo stesso sia inquadrato nel ruolo professionale previsto dal CCNL e l'attività svolta rientri tra le mansioni proprie di tale ruolo;
- PRESO ATTO che tale criterio, anche alla luce della sua concreta applicazione, non appare coerente con la realtà del mondo del lavoro, sussistendo alcune ipotesi in cui l'iscritto all'Albo non svolge attività tecnica riconducibile ad attività professionale;
- VISTE le delibere consiliari n. 43/2008 e 18/2009;
- RITENUTO che gli ulteriori criteri possano essere confermati;

### **DELIBERA N.124/2009**

DI PRENDERE ATTO E CONFERMARE I CRITERI ISCRITTIVI DI CUI ALL'ALLEGATO COMUNICATO, FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE, FATTA ECCEZIONE PER IL CRITERIO DI CUI AL PUNTO 14 CHE VIENE MODIFICATO COSÌ COME SEGUE:

14. GEOMETRI DIPENDENTI DI AZIENDE, ENTI PUBBLICI O SOCIETÀ' A MENO CHE:

- A) IL DIPENDENTE SIA INQUADRATO NEL RUOLO PROFESSIONALE PREVISTO DAL CCNL E L'ATTIVITÀ, SVOLTA NEL SOLO ED ESCLUSIVO INTERESSE DEL DATORE DI LAVORO, RIENTRI TRA LE MANSIONI PROPRIE DI TALE RUOLO;
- B) PRESENTI DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO NELLA QUALE SI ATTESTI CHE NELLO SVOLGIMENTO DELLE SUE MANSIONI IL DIPENDENTE NON ESERCITA ATTIVITÀ TECNICO PROFESSIONALE RICONDUCEBILE A QUELLA DI GEOMETRA.



## COMUNICATO

### A TUTTI I COLLEGI

A seguito dell'introduzione dal 1° 1. 2003 del nuovo regime iscrivito alla Cassa e con riferimento alla delibera consiliare n.2/2003, a titolo esemplificativo si riportano di seguito – anche alla luce dei quesiti che sono stati rappresentati alla Cassa – le fattispecie più ricorrenti per le quali **non può essere effettuata l'autocertificazione** ai fini della prova contraria per l'esercizio della libera professione:

1. GEOMETRA POSSESSORE DI PARTITA IVA PROFESSIONALE E SIMILARI;
2. GEOMETRA AMMINISTRATORE DI CONDOMINI;
3. GEOMETRA CHE UTILIZZA IL TIMBRO OCCASIONALMENTE ANCHE A TITOLO GRATUITO;
4. GEOMETRA CHE PRESTA COLLABORAZIONE CONTINUATIVA E COORDINATA;
5. GEOMETRA TITOLARE O AMMINISTRATORE AGENZIA IMMOBILIARE;
6. PENSIONATO DI ALTRO ENTE SE ESERCITA LA PROFESSIONE DI GEOMETRA ANCHE SENZA CARATTERE DI CONTINUITA' ED ESCLUSIVITA' ;
7. ASSESSORE COMUNALE, CONSIGLIERE E SINDACO SE ESERCITA LA PROFESSIONE DI GEOMETRA ANCHE SENZA CARATTERE DI CONTINUITA' ED ESCLUSIVITA' ;
8. CONSULENTE AZIENDALE SE ESERCITA LA PROFESSIONE DI GEOMETRA ANCHE SENZA CARATTERE DI CONTINUITA' ED ESCLUSIVITA' ;
9. GEOMETRA SOCIO DI SOCIETA' COOPERATIVA CHE FIRMA E/O APPONE IL TIMBRO;
10. GEOMETRA SOCIO DI STUDIO O ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE;
11. GEOMETRA DIPENDENTE PART-TIME DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA CHE SVOLGE OCCASIONALMENTE LA LIBERA PROFESSIONE;
12. GEOMETRA PERITO (DI ASSICURAZIONE-INFORTUNISTICA, EVENTI ALLUVIONALI ETC – DI TRIBUNALE)
13. GEOMETRA ADDETTO ALLA SICUREZZA (D.LGS N.626/94);
14. PER I GEOMETRI DIPENDENTI DI AZIENDE, ENTI PUBBLICI O SOCIETA':

AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELL'OBBLIGATORIETA' O MENO DELL'ISCRIZIONE ALLA CASSA DA PARTE DEI GEOMETRI DIPENDENTI CHE ESEGUONO NELL'INTERESSE DELL'AZIENDA, ENTE O SOCIETA' PROGETTI O PRESTAZIONI RIENTRANTI NELLE COMPETENZE PROFESSIONALI E' NECESSARIO CONSIDERARE IN QUALE POSIZIONE TALE ATTIVITA' VENGA ESERCITATA. OVE IL DIPENDENTE SIA INQUADRATO NEL RUOLO PROFESSIONALE PREVISTO NEL CCNL E L'ATTIVITA' SVOLTA RIENTRI TRA LE MANSIONI PROPRIE DI TALE RUOLO, L'ESERCIZIO DI TALE ATTIVITA' NELL'ESCLUSIVO E SOLO INTERESSE DEL DATORE DI LAVORO NON COMPORTA L'ISCRIZIONE ALLA CASSA, NON SUSSISTENDO IN TALE IPOTESI ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE; DIVERSO INVECE IL CASO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE ESERCITATA DAL DIPENDENTE PUR SEMPRE NELL'INTERESSE DELL'AZIENDA, MA AL DI FUORI DI UN INQUADRAMENTO CHE PREVEDA ESPRESSAMENTE LO SVOLGIMENTO DI TALI MANSIONI. IN TALE IPOTESI, INFATTI, IL DIPENDENTE ISCRITTO ALL'ALBO – AL DI FUORI DELLE COMPETENZE PROPRIE DELLA QUALIFICA DI INQUADRAMENTO – ESERCITA UN'ATTIVITA' PROFESSIONALE CHE NON PUO' DISTINGUERSI IN ALCUN MODO DA QUELLA EVENTUALMENTE PRESTATO PER UN TERZO. CONSEGUENTEMENTE, ALL'ESERCIZIO DI TALE ATTIVITA' DEVE, QUINDI, CORRISPONDERE L'OBBLIGATORIA ISCRIZIONE ALLA CASSA.

IL DIRETTORE GENERALE  
E to Renato Proietti

